



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, 30 aprile 2003

OGGETTO: "Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate".

ALLA FEDERAZIONE
CONSAP-RINNOVAMENTO SINDACALE PER L'UGL
(CONSAP)

=ROMA=

Per quanto di interesse. si trasmette copia del testo ufficioso dello schema di decreto legislativo recante "introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate", a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86" attualmente al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari. unitamente alla relazione illustrativa.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "INTRODUZIONE DEL
SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE", A NORMA DELL'
ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 86**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

L'articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 86 conferisce al Governo la delega per modificare la disciplina dei trattamenti stipendiali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva che prevedano la sostituzione dell'attuale sistema dei livelli con quello dei parametri in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

L'iniziativa del legislatore è stata originata dalla constatata inadeguatezza dell'attuale sistema dei livelli stipendiali rispetto ai peculiari ordinamenti su base gerarchica del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Infatti, il sistema stipendiale attuale comporta la coesistenza di più qualifiche o gradi nello stesso livello con l'attribuzione, quindi, di trattamenti economici sostanzialmente analoghi a personale cui vengono invece conferite funzioni e responsabilità diverse.

L'inadeguatezza del sistema si è ulteriormente accentuata, nel corso del tempo, anche per effetto di una serie di interventi "correttivi" che hanno alterato in parte l'attuale sistema dei livelli. Ne è derivata, di fatto, una proliferazione di posizioni economiche spesso non coerenti all'assetto ordinamentale del personale, provocando marcate sovrapposizioni e scavalcamenti tra qualifiche e gradi, anche di ruoli diversi.

Sulla base di tale criticità il legislatore ha ritenuto necessario indicare, quali criteri di delega per l'intervento riformatore, la semplificazione e la razionalizzazione del sistema stipendiale vigente, valorizzando contestualmente la specificità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nell'ambito del pubblico impiego.

In particolare, per il conseguimento di tali obiettivi è stata prevista l'introduzione di un sistema basato su parametri stipendi ali differenziati per ciascun grado o qualifica al fine di far corrispondere ad ogni posizione ordinamentale un differenziato trattamento stipendiale.

Infatti, il sistema dei parametri impone la correlazione, secondo criteri di coerente progressività, del trattamento stipendiale con le funzioni svolte e i livelli di responsabilità propri di ciascun grado o qualifica.

In attuazione dei predetti principi di delega, il presente decreto legislativo introduce, quindi, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate un sistema parametrico.

Il parametro consente di differenziare i trattamenti stipendiali secondo una scala di valori, basata su più punti parametrici, connessa con la progressione di carriera. Dall'adozione del sistema parametrico deriva, quale automatica conseguenza, la progressività dei valori stipendiali.

Nella scala citata, il punto parametrico costituisce l'unità di misura, il cui valore di riferimento è determinato in rapporto percentuale allo stipendio della posizione iniziale del ruolo di base.

Moltiplicando il valore del punto parametrico per il parametro attribuito a ciascuna posizione si ottiene il trattamento economico stipendiale di riferimento.

2. MODALITA' SEGUITE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI

Per attuare la delega si è proceduto preliminarmente all'analisi dell'attuale sistema stipendiale del comparto.

Al riguardo, sono emerse le seguenti distonie:

- eccessivo appiattimento tra le retribuzioni stipendiali delle qualifiche inferiori e quella delle qualifiche superiori;
- esistenza di marcate sovrapposizioni e scavalcamenti tra le diverse posizioni stipendiali, non sempre coerenti con la progressione in carriera, con le diverse responsabilità correlate al possesso di una determinata qualifica o grado, nonché con il sistema di tipo gerarchico proprio degli ordinamenti del comparto Sicurezza.

Per ovviare a tale situazione, che registra ben 27 posizioni differenziate, lo schema di decreto individua 19 posizioni complessive corrispondenti alle attuali qualifiche e gradi, salvaguardando contestualmente anche le anzianità maturate nelle posizioni apicali dei ruoli non direttivi, per valorizzare la professionalità acquisita.

A tal fine sono state introdotte quattro posizioni economiche aggiuntive differenziate: una riferita all'ispettore superiore "sostituto commissario" (e gradi o qualifiche equiparate), cui sono correlate funzioni di particolare rilevanza; le altre finalizzate ad attribuire un ponderato riconoscimento all'anzianità maturata nella sola qualifica apicale dei ruoli non direttivi. In tal modo, dopo otto anni nelle predette posizioni apicali, si raggiunge un parametro più elevato rispetto a quello attribuito al pari qualifica con minore anzianità.

Nella progressione dei parametri è previsto un maggiore riconoscimento alle promozioni al grado o alla qualifica superiore, differenziato, sia in ragione dell'importanza e delle responsabilità dei diversi qualifiche o gradi e dei meccanismi selettivi per l'accesso ai medesimi, sia del periodo di permanenza nella qualifica o gradi di provenienza.

Il sistema dei parametri introdotto dal presente schema di decreto si basa sui seguenti criteri:

- la base di riferimento dei parametri è rappresentata dall'attuale trattamento . . . stipendiale comprensivo di scatti gerarchici, scatti aggiuntivi, nonché degli emolumenti pensionabili di riordino attribuiti al personale secondo la vigente normativa; nella base di riferimento è stata anche inserita l'indennità integrativa speciale, sterilizzandone gli effetti ai fini del trattamento pensionistico, analogamente a quanto già attuato nei confronti del personale del Comparto Ministeri;
- il valore del punto parametrico, in sede di prima applicazione, è stato convenzionalmente fissato in 149,15 di euro - al fine di raccordare i principi di delega con le risorse disponibili - suscettibile di variazioni in occasione dei futuri rinnovi contrattuali;

- il parametro attribuito alle qualifiche di agente, carabiniere, finanziere, 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti è stato fissato a 101,25, anziché in 101,2032853, al fine di renderlo coerente con i decimali degli altri parametri. Si tratta di un intervento meramente tecnico correlato agli arrotondamenti. Peraltro è previsto che il predetto parametro, fino a quando non interverranno i rinnovi contrattuali, non modifica il trattamento stipendiale in godimento da tale personale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
- i parametri superiori a quello di base sono stati differenziati in relazione al grado, prevedendo incrementi progressivi fino ad arrivare al parametro 150 per la qualifica apicale del ruolo direttivi;
- considerato che il nuovo regime stipendiale basato sui parametri sostituisce l'attuale sistema dei livelli retributivi con i correlati scatti gerarchici, scatti aggiuntivi ed emolumenti pensionabili, lo schema di decreto prevede che il nuovo sistema entri in vigore il 10 gennaio 2005, quando saranno disponibili gli stanziamenti a regime (638 milioni di euro) necessari per dare piena attuazione ai parametri.
- per gli anni 2002, 2003 e 2004, ferma restando la vigenza dell'attuale sistema stipendiale per livelli e scatti, lo schema in argomento prevede l'attribuzione di un acconto proporzionale ai nuovi parametri, sulla base degli stanziamenti concessi per detti anni (47 milioni euro per il 2002, 142 per il 2003, 288 per il 2004);
- il provvedimento reca anche disposizioni volte a coordinare gli effetti della parametrizzazione con la disciplina transitoria introdotta dai decreti legislativi che nel 2001 hanno apportato disposizioni integrative e correttive al riordino delle carriere del 1995.

3. ANALISI DELL' ARTICOLATO

L'articolato è diviso in due capi.

Il primo capo, che comprende 4 articoli, riguarda l'introduzione, a decorrere dal 2005, del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate.

L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo del provvedimento, individuando lo nel personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ad eccezione di quello direttivo destinatario del trattamento economico o stipendiale dirigenziale.

L'articolo 2 prevede che il nuovo sistema dei parametri stipendiali entra in vigore il 10 gennaio 2005, con la contestuale soppressione dei livelli stipendiali e che quindi fino a quella data il trattamento stipendiale del predetto personale continua ad essere determinato in base ai livelli retributivi attualmente in vigore.

Il medesimo articolo individua, nella fase di prima applicazione, il valore del punto di parametro in 149,15 euro annui lordi e stabilisce i parametri per ciascun grado o qualifica, rinviando alle tabelle 1 e 2 allegate allo schema di decreto, precisando che i parametri

correlati alle anzianità sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica o grado interessati.

Stabilisce altresì che i gli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali saranno determinati attraverso l'aumento del valore del punto di parametro.

L'articolo 3 disciplina gli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo sistema dei parametri.

In particolare, individua le componenti economiche, indicate nelle tabelle allegate 3 e 4, che a decorrere dal 1 gennaio 2005 confluiscono nel trattamento stipendiale basato sui parametri.

Dispone inoltre che la quota dell'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile per l'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in analogia a quanto già determinato per il personale del comparto Ministeri nonché per il calcolo del trattamento economico del personale che presta servizio all'estero.

Prevede una clausola di salvaguardia per il personale che accede a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta un parametro inferiore a quello in godimento mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante nel nuovo parametro; tale assegno concorre alla formazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita in caso di cessazione dal servizio.

Il medesimo articolo, prevede, infine, che le disposizioni del decreto non hanno effetti nei confronti del personale già collocato in ausiliaria fino al 2 gennaio 2005.

L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia per garantire che il personale percettore di retribuzione individuale di anzianità, sulla quale attualmente sono calcolati anche gli scatti gerarchici ed aggiuntivi, all'atto della soppressione di questi ultimi, al 1 gennaio 2005, non percepisca un incremento economico inferiore a quello previsto dalle tabelle 1 e 2 allegate allo schema di decreto.

Il Capo II del decreto, dagli articoli 6 all'articolo 16, reca disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 5 in relazione agli stanziamenti previsti per gli anni 2002, 2003 e 2004, prevede che al personale in servizio, rispettivamente al 1 gennaio 2003 e 1 gennaio 2004, vengano corrisposte delle anticipazioni determinate in misura percentuale alle differenze stipendi ali derivanti dall'introduzione del sistema dei parametri. Gli importi di tali anticipazioni, utili ai fini del calcolo della base pensionabile e di buonuscita per il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004, sono indicati nelle tabelle A1, A2, A3 e B1, B2 e B3 allegate al provvedimento.

L'articolo 6 prevede che i benefici economici derivanti dall'introduzione dei parametri non hanno effetto sui trattamenti economici accessori che continueranno, pertanto, ad essere corrisposto negli importi vigenti.

Lo stesso articolo stabilisce che fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendi ali derivanti dalle procedure di contrattazione e di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi equiparati non modifica il trattamento

stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 7 conferma nel nuovo sistema dei parametri la vigente disposizione di salvaguardia economica per gli ispettori capo e gradi equiparati con 10 anni di anzianità, già contenuta nei decreti correttivi del 2001, che attribuiva a tale personale il trattamento economico della qualifica di ispettore superiore o gradi equiparati.

Gli articoli da 8 a 13, relativi rispettivamente alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Forze Armate, prevedono una serie di disposizioni, tra loro omogenee, che si rendono necessarie per coordinare il nuovo sistema dei parametri con la disciplina transitoria recata dai decreti legislativi correttivi del riordino delle carriere operato nel 1995.

Tali decreti, nel procedere a taluni interventi di carattere ordinamentale avevano, infatti, attribuito scatti aggiunti vi per le qualifiche o gradi apicali dei tre ruoli non direttivi, fissando, per un periodo transitorio, anzianità ridotte per la loro corresponsione penalizzazioni.

La soppressione degli scatti aggiuntivi impone di coordinare tale disciplina transitoria (tuttora vigente) con il nuovo sistema dei parametri.

In particolare, con le norme in esame viene confermato il requisito temporale per l'attribuzione dei benefici economici già previsti (scatto aggiuntivo) per gli assistenti capo, sovrintendenti capo e qualifiche e gradi corrispondenti, ai fini dell' inquadramento nel parametro apicale dei rispettivi ruoli, con più di otto anni di anzianità di grado o qualifica.

Analogamente, lo schema di decreto prevede che agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti, sia attribuito il parametro corrispondente al grado o qualifica rivestito con otto anni di anzianità.

Sempre al fine di operare il necessario raccordo del nuovo sistema con l'attuale normativa, lo schema di decreto prevede un intervento tecnico sul requisito per l'ammissione a selezione per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e posizioni corrispondenti. Tale misura deriva dal fatto che il sistema introdotto con il riordino del 2001 era basato, sotto il profilo della tempistica, sul momento di acquisizione dello scatto aggiuntivo, istituto abrogato proprio dal sistema dei parametri. In tale ottica, salvaguardando anche il regime transitorio del 2001, il provvedimento in esame prevede che l' acquisizione della denominazione o qualifica apicale avvenga al quindicesimo anno dalla promozione al grado apicale dei ruoli ispettori o marescialli.

L'Articolo 14 reca disposizioni particolari per il personale militare, coordinando la normativa attualmente in vigore con il nuovo sistema dei parametri, al fine di salvaguardare il trattamento economico degli ufficiali di complemento, o in ferma prefissata e rafferma, nonché di prima nomina.

L'articolo 15 individua le disposizioni abrogate a decorrere dallo gennaio 2005, in relazione all' introduzione del sistema dei parametri previsto dal presente decreto

L'articolo 16 reca la clausola Finanziaria .